

COMUNE DI BORGARO TORINESE (TORINO)

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. “9-02 CASCINA TORAZZA”, AI SENSI DELL’ART. 17, CO. 5 DELLA L.R. N. 56/1977. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

... *omissis* ...

DELIBERA DI

... *omissis* ...

2. APPROVARE il Progetto definitivo della Variante Parziale n. 9-02 “Cascina Torazza” al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art.17, co. 5 della L.R. n. 56/1977, costituito dai seguenti elaborati:

- “*Relazione illustrativa*”;
- “*Verifica di coerenza con il PPR*”;
- “*Verifica di compatibilità acustica*” (a firma del Dott. Stefano Roletti);
- “*Relazione geologico-tecnica*” (a firma del Dott. Geol. Pietro Campantico).

3. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 17, co. 8 della L.R. n. 56/77, il progetto della variante è stato sottoposto a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – Fase di Screening; il Rapporto preliminare di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (Fase di Screening), redatto dall’architetto Gian Carlo Paglia, è stato adottato dal Consiglio comunale in data 2/11/2021, con Verbale di deliberazione n. 62, contestualmente al progetto preliminare della Variante, e trasmesso con nota emarginata in data 7/11/2021 al n.ro 10432 del Registro generale del protocollo, agli enti competenti in materia ambientale per la prevista fase di consultazione.

4. DARE ATTO che, trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge per la consultazione degli enti, è pervenuto esclusivamente il parere di ARPA Piemonte (nota prot. n. 11634 del 6/12/2021).

5. DARE ATTO che in data 17/12/2021 l’Organo Tecnico comunale per la valutazione ambientale ha determinato l’esclusione della Variante dalla procedura di VAS.

6. DARE ATTO che la presente Variante determina l’apposizione di vincoli espropriativi, e che per questo motivo sono state espletate le procedure di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, al fine di garantire la partecipazione degli interessati e, con essa, la legittimità delle previsioni urbanistiche, che costituiscono il presupposto per il successivo compimento dell’attività espropriativa. Il Comune ha pertanto comunicato l’avvio del procedimento diretto all’adozione della presente Variante Parziale mediante la pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, co. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 8 della L. n. 241/1990, rendendo noto l’inserimento di previsioni urbanistiche concernenti la costituzione di vincoli preordinati all’esproprio.

7. DARE ATTO che è stato redatto apposito elaborato di “*Verifica di compatibilità acustica*” a firma del professionista dottor Stefano Roletti, che dimostra che le modifiche contemplate dalla Variante sono compatibili con il Piano di Classificazione Acustica comunale vigente.

8. DARE ATTO che è stato redatto apposito elaborato “*Relazione geologico-tecnica*” a firma del professionista dottor geologo Pietro Campantico, che dimostra l’idoneità idraulico-geologica delle modifiche contemplate dalla Variante.

9. DARE ATTO che la presente Variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e della Città Metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.

10. DARE ATTO che, con particolare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. n. 4/R del 22/3/2019, la Variante non coinvolge beni paesaggistici, rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del P.P.R.

11. DARE ATTO che, come dichiarato dal Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio Trasporti con propria Determinazione n. 6917 del 20/12/2021, la Variante non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/7/2011, e non si pone in contrasto

con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C.2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati.

12. DARE ATTO che la presente deliberazione è stata integrata, ove necessario, secondo quanto indicato nelle osservazioni formulate dal Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio Trasporti della Città Metropolitana di Torino nella suddetta Determinazione n. 6917 del 20/12/2021.

13. DARE ATTO che il P.R.G.c. è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po.

14. DARE ATTO che, il territorio comunale non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno, esclusione o osservazione relative ad aziende Seveso ubicate in comuni contermini (D.G.R. n. 20-13359 del 22/2/2010 e successiva D.G.R. n. 17-377 del 26/7/2010).

15. DARE ATTO che, con riferimento ai disposti dell'articolo 16, co. 4, let. d ter) del D.P.R. n. 380/01 e alle relative istruzioni applicative impartite dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso), non ricorrono i presupposti per la loro applicazione, in quanto la Variante non comporta incremento delle rendite fondiarie.

16. DARE ATTO che la presente Variante presenta le condizioni per essere classificata come "parziale", con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, cc. 5, 6 e 7 della L.R. n. 56/1977.

... *omissis* ...